

» Veneto LR 08/01/1991 n. 1**Art. 15***Attività dei Consorzi di bonifica.*

[1. I Consorzi di bonifica partecipano tramite le scelte disposte con il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3, e adottato dal Consorzio alla formazione dei Piani territoriali e urbanistici e ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.

2. Il Piano ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni, di competenza del Consorzio di bonifica, per l'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale, ivi compresa la tutela delle acque di bonifica e di irrigazione; il Piano ha invece valore di indirizzo per quanto attiene ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d'uso alternative.

3. I Comuni, le Comunità montane e le Province, nell'approvazione dei propri strumenti di pianificazione devono uniformarsi a quanto disposto dal "Piano di bonifica" approvato dal Consiglio regionale.

4. Le proposte di tutela delle aziende e delle aree agricole contenute nei "Piani di bonifica" approvati sono recepite dai Comuni in sede di applicazione dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, in ordine alla salvaguardia dell'uso agricolo del suolo rispetto a destinazioni alternative.

5. I Consorzi di bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica. A tal fine il "Piano di bonifica" determina, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi, gli indici di qualità ritenuti accettabili delle acque da utilizzare a scopo irriguo. I Consorzi concorrono altresì a individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e irrigazione, di competenza degli stessi consorzi, e per il risanamento delle acque.

6. I Consorzi di bonifica collaborano con le autorità competenti per i controlli in materia di qualità delle acque, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di ispezioni e di prelievi di campioni da inviare per le analisi alle U.L.S.S. competenti per territorio. A tal fine i presidenti dei Consorzi di bonifica notificano alla Giunta regionale i nominativi del personale tecnico del Consorzio che assume la funzione di agente giurato. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U. della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al pretore.

7. Lo scarico delle acque reflue nei canali appartenenti al sistema della bonifica idraulica è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli artt. 134, 135 e 136, lettera c), del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. Qualora il cumulo degli scarichi acquei concessi superi la concentrazione massima ammissibile di inquinanti nelle acque di bonifica o di irrigazione, o non consenta l'utilizzazione delle acque a scopi irrigui, il Consorzio di bonifica può revocare la concessione in qualsiasi tempo. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione all'art. 141 e seguenti del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

8. Il dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio, ai fini di rendere efficiente il sistema della bonifica idraulica e dell'irrigazione, approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dai Consorzi di bonifica, qualora si verificano i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dagli artt. 22 e 23 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3. Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del Consorzio, sentita la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici] ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, lettera c), L.R. 8 maggio 2009, n. 12 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 3 del medesimo articolo).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.